



Regolamento del fondo interno

**CRONOS VITA AZIONE PIU'**

Data di validità del Regolamento: dal 1° novembre 2023

## Regolamento del Fondo CRONOS VITA AZIONE PIU'

### Art. 1 - Costituzione e denominazione del Fondo Interno

Cronos Vita Assicurazioni S.p.A, (di seguito la Compagnia), al fine di adempiere gli obblighi assunti nei confronti degli Aderenti, in base a quanto stabilito dal regolamento e dalle condizioni generali di contratto, ha costituito il fondo interno espresso in Euro suddiviso in quote denominato Fondo Interno Cronos Vita Azione Più (di seguito Fondo Interno).

Il Fondo Interno costituisce patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia ed è destinato esclusivamente all'erogazione agli aderenti di prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine.

### Art. 2 - Scopo e caratteristiche del Fondo Interno

Il Fondo Interno attua una gestione orientata ad ottenere una crescita, nel medio periodo, del capitale investito mediante un portafoglio prevalentemente investito nel mercato azionario globale con particolare attenzione sull'area euro.

La gestione è attiva e discrezionale.

L'orizzonte temporale di investimento consigliato è di medio termine (superiore ai 5 anni).

Il Benchmark è un parametro di riferimento oggettivo e confrontabile, definito facendo rimando a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi agli investimenti del Fondo Interno ed al quale vengono commisurati i risultati della gestione del Fondo stesso.

Ai sensi dell'Art. 22, Circ. 551/D, emanata dall'IVASS in data 01/03/2005, al Fondo Interno è associato il seguente benchmark:

Nome dell'indice	Tipologia	Codice Bloomberg	Peso percentuale
EUROSTOXX50	Azionario	SX5E Index	40%
MSCI WORLD EUR	Azionario	MSERWI Index	40%
Ftse Mts Eonia Investable	Monetario	EMTSDEOI Index	20%

Nella scelta degli investimenti la Compagnia non si propone di replicare passivamente la composizione degli indici, ma selezionerà i titoli sulla base di proprie valutazioni con l'obiettivo di massimizzare il rendimento.

Il modello gestionale inoltre consente scostamenti nella composizione del Fondo Interno rispetto al benchmark che possono comportare anche notevoli differenziali nell'andamento del Fondo Interno rispetto a quello del benchmark stesso; si segnala in ogni caso che il benchmark, in quanto teorico non è gravato da costi.

La Compagnia non prevede l'applicazione di alcuna "commissione di overperformance" nel caso in cui il rendimento del Fondo Interno dovesse essere superiore al rendimento del parametro di riferimento sopra indicato.

### Art. 3 - Profili di rischio del Fondo Interno

I rischi connessi al Fondo Interno sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore degli attivi in cui è investito il fondo stesso. In particolare sono a carico del Fondo Interno i seguenti rischi:

- rischio di oscillazione dei corsi: dovuto in linea generale alla variazione del prezzo degli strumenti finanziari, che può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito. Il valore delle

- obbligazioni è inoltre influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalla capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale a scadenza;
- b. rischio connesso alla liquidità dei titoli: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro possibilità di trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e quindi meno rischiosi in quanto più facilmente smobilizzabili rispetto ai titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere inoltre complessa la valutazione del valore effettivo del titolo, la cui determinazione è rimessa a metodologie discrezionali;
  - c. rischio connesso alla valuta di denominazione: l'investimento in strumenti finanziari denominati in una divisa diversa dall'euro può determinare l'incremento o la diminuzione del valore di tali strumenti finanziari in ragione della volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento della gestione (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. Al riguardo vi è la possibilità di poter coprire il rischio di cambio sul singolo titolo.

#### **Art. 4 – Criteri di investimento del Fondo Interno**

Il fondo investe nelle seguenti tipologie di strumenti:

- a. strumenti finanziari quali:
  - a. titoli di stato;
  - b. titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili;
  - c. titoli azionari;
  - d. titoli strutturati;
- b. quote di investimenti collettivi del risparmio quali:
  - a. ETF;
  - b. OICR armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE
  - c. OICR nazionali non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, emessi nel rispetto del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 - Testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (di seguito "TUF") e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale;
  - d. OICR esteri non armonizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del TUF;
  - e. strumenti monetari che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi quali:
    - a. depositi bancari in conto corrente;
    - b. certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario;
    - c. operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati Membri dell'Unione Europea ovvero emessi da enti soprannazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri dell'Unione Europea;
    - d. altri strumenti finanziari ammessi dalla normativa vigente.

Non potranno essere assegnati al Fondo Interno strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10%.

Non potranno essere assegnati al Fondo Interno titoli strutturati in misura superiore al 10%.

Il Fondo Interno non può essere investito in parti di uno stesso OICR non armonizzato per un valore superiore al 10% del totale delle attività. In ogni caso gli investimenti in parti di OICR non armonizzati non possono complessivamente superare il 20% del totale delle attività del Fondo.

La Compagnia potrà investire in OICR istituiti, promossi o gestiti da Società appartenenti al medesimo Gruppo.

Coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno, e ai fini di copertura degli investimenti effettuati nonché per una gestione efficace del portafoglio, è prevista la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati. L'utilizzo degli strumenti derivati non muta il livello di rischio indicato e, in ogni caso, l'eventuale incremento di rischio deve essere equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo un'equilibrata e prudente gestione di portafoglio.

Qualora gli strumenti derivati non siano negoziati su mercati regolamentati, i contratti devono essere conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato Estero, nonché di sicura affidabilità. In ogni caso la leva finanziaria massima del Fondo Interno non può essere superiore ad 1.

Nel fondo possono essere presenti attività espresse o che possono investire in divise diverse dall'Euro; per la parte del fondo costituita da attività espresse o che possono investire in divise diverse dall'Euro è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

#### Limiti d'investimento

Le risorse che affluiranno nel Fondo Interno saranno investite nelle Tipologie di Attivi di cui sopra nel rispetto dei seguenti limiti:

Tipologia Attivi	Minimo	Massimo
Azionario	50%	100%
Obbligazionario	0%	50%
Monetario	0%	20%

Nel caso in cui tali limiti dovessero essere superati, in specie per ragioni indipendenti dalla volontà della Compagnia - per esempio a causa di variazioni strutturali del portafoglio di strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del Fondo Interno - verranno poste in essere le opportune misure di riequilibrio della composizione del Fondo Interno, compatibilmente con le condizioni di mercato e tenendo conto dell'interesse dei clienti.

L'attività di investimento delle risorse del Fondo Interno viene attuata secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dalle eventuali successive modifiche.

#### **Art. 5 - Destinazione dei versamenti**

L'Aderente, secondo quanto stabilito nel regolamento e nelle condizioni generali di contratto decide di destinare i propri versamenti nel Fondo Interno costituito dalla Compagnia.

#### **Art. 6 - Spese gravanti sul Fondo Interno**

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate dalla commissione di gestione a favore della Compagnia, pari a 2,20% annuale calcolata settimanalmente sulla base del valore complessivo netto del Fondo Interno e prelevata con frequenza trimestrale.

Sul Fondo Interno non vengono fatti gravare commissioni relative alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso.

Sono inoltre a carico del Fondo Interno:

- a. le imposte e tasse;
- b. le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli Aderenti;

- c. gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse;
- d. il "contributo di vigilanza" dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
- e. le spese del Responsabile del fondo.

Le predette spese vengono imputate al Fondo Interno attraverso una diminuzione del suo valore netto (Net Asset Value ovvero NAV) con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della quota di cui all'Art. 8 del presente regolamento, ove possibile.

Sono a carico della Compagnia tutte le altre spese e oneri non esplicitamente indicati nel presente articolo.

### **Art. 7 – Gestione del fondo**

La gestione del fondo e l'attuazione della politica di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale del patrimonio.

La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione amministrativa e finanziaria ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni, anche appartenenti al gruppo di cui essa fa parte, deleghe, anche in forma parziale, per l'attività di gestione del fondo. Tali deleghe non implicano costi aggiuntivi a carico del fondo, rispetto a quelli indicati all'Art. 6, e alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del fondo restano predefiniti dalla Compagnia.

### **Art. 8 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno**

Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno stesso al netto delle eventuali passività, composte principalmente dalle spese di cui all'Art. 6.

La Compagnia, ai fini del calcolo del valore della quota, determina il valore complessivo netto del fondo settimanalmente, con riferimento ad ogni giovedì lavorativo in Italia. Qualora la giornata di giovedì non coincida con un giorno lavorativo, il valore complessivo netto del fondo sarà calcolato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il valore unitario della quota e il valore complessivo netto del fondo verranno calcolati conformemente ai seguenti criteri e principi contabili:

- a. il valore complessivo netto del fondo si riferisce al giorno di calcolo del valore della quota, come indicato nel paragrafo precedente;
- b. per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati;
- c. gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- d. gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- e. i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della
- f. quotazione ex- cedola;
- g. l'immissione e il prelievo delle quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali e secondo il principio della competenza temporale;
- h. i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di mercato del giorno di riferimento del calcolo; in caso di chiusura di una o più borse, verrà considerato il prezzo ufficiale rilevato l'ultimo giorno di borsa aperta;
- i. i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
- j. le quote di un OICR presente nel Fondo Interno vengono valorizzate sulla base del valore della quota riferito al giorno di calcolo o, se non disponibile, all'ultimo rilevato;

- k. per i valori mobiliari con valorizzazioni ufficiali disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l'ultimo valore disponibile;
- l. la valorizzazione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi
- m. rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di calcolo del valore della quota;
- n. il numerario è computato a nominale;
- o. gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui dividendi o sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo Interno concorrono ad incrementare il valore del fondo a partire dalla data in cui sono maturati.

Qualora alla data di rilevazione della posizione netta in valori mobiliari si verificasse una sospensione o una sostanziale limitazione degli scambi nella mezz'ora antecedente all'orario di chiusura della relativa Borsa, in caso di attivi trattati su mercati regolamentati (Evento di Turbativa), verrà assunto, ai fini del calcolo, il valore dell'attivo rilevato il primo giorno immediatamente precedente all'inizio dell'Evento di Turbativa. In ogni caso il valore dell'attivo verrà determinato non oltre il quinto giorno lavorativo antecedente alla data di rilevazione.

#### **Art. 9 - Valore unitario della quota, valuta di denominazione e sua pubblicazione**

Il valore unitario della quota del Fondo Interno è determinato settimanalmente dalla Compagnia dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, calcolato secondo l'Art. 7, per il numero complessivo di quote attribuite, entrambi relativi al giorno di riferimento per la conversione delle quote troncando il risultato alla terza cifra decimale.

Qualora non coincida con un giorno di calcolo, il valore unitario della quota del Fondo Interno sarà calcolato alla fine di ogni mese per provvedere anche all'informativa periodica prevista per gli aderenti.

Il totale del numero delle quote attribuite, valorizzato per il loro importo, coinciderà in ogni momento con il valore delle attività del Fondo Interno.

Il valore unitario della quota è espresso in divisa Euro ed è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno (come specificato all'Art. 6).

Il valore iniziale della quota è pari a 10 euro.

Il valore unitario della quota viene calcolato entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento e successivamente pubblicato sul sito internet della Compagnia alla pagina [www.cronosvita.it](http://www.cronosvita.it).

#### **Art. 10 - Scritture contabili**

La contabilità del Fondo Interno è tenuta dalla Compagnia. Essa redige:

- a. il libro giornale del Fondo Interno, nel quale sono annotate cronologicamente tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo Interno;
- b. un prospetto settimanale con l'indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto del Fondo Interno, di cui agli Artt. 8 e 9 del presente regolamento;
- c. un rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno composto da:
  - a. note illustrative;
  - b. prospetto di sintesi del patrimonio del Fondo Interno e di determinazione del prezzo della quota alla data di chiusura dell'esercizio solare;
  - c. prospetto di sintesi della sezione reddituale del Fondo Interno del periodo di riferimento;
  - d. il confronto tra le variazioni del valore della quota e l'andamento del Benchmark.

Il rendiconto della gestione, così come la sua certificazione prodotta dalla Società di Revisione, verranno messe a disposizione del pubblico, secondo i termini di legge, presso la sede della Compagnia, presso le sedi periferiche e sul sito internet [www.cronosvita.it](http://www.cronosvita.it).

#### **Art. 11 - Revisione contabile**

Il Fondo Interno è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 161 del D. Lgs. n. 58 del 24/2/1998 e successive modificazioni. Tale Società accerta, in conformità al disposto del presente regolamento e della Circolare ISVAP n. 474/D del 21/2/2002, modificata dalla Circolare ISVAP n. 551/D del 1/3/2005, la rispondenza della gestione al presente regolamento, la conformità del valore unitario della quota alla fine di ciascun esercizio solare al disposto dell'Art. 8 del presente regolamento, la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima gestione e la corretta valutazione delle attività del fondo.

#### **Art. 12 - Modifiche al presente regolamento**

Il regolamento del Fondo Interno potrà subire delle variazioni escluse quelle meno favorevoli all'Aderente, e ciò nell'eventualità in cui vi sia un mutamento della legislazione primaria e secondaria applicabile oppure a fronte di mutati criteri gestionali.

Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'Aderente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel regolamento del piano individuale pensionistico di tipo assicurativo- fondo pensione collegato al presente Fondo Interno.

#### **Art. 13 - Eventuale fusione di fondi interni**

La Compagnia, nell'interesse degli Aderenti, può operare la fusione del Fondo Interno con uno o più fondi interni aventi le stesse finalità esclusivamente previdenziali nonché caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee.

La fusione rappresenta evento di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi dovuti a una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo Interno.

L'operazione di fusione verrà effettuata senza oneri o spese per gli Aderenti. La Compagnia provvederà a determinare il valore di concambio per l'attribuzione delle quote del nuovo Fondo Interno.

Tali modifiche verranno comunicate con tempestività all'Aderente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare.

#### **Art.14 - Eventuale estinzione del Fondo Interno**

La Compagnia può chiudere il Fondo Interno. In tal caso non verranno più accettati ulteriori investimenti o trasferimenti nel Fondo Interno cessato. L'estinzione verrà comunicata con tempestività all'Aderente nel rispetto di quanto previsto nel regolamento del Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione collegato al presente Fondo Interno.